



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/183/CU1/C9-C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO  
DELL'INTERNO, CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE, CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E CON IL  
MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA,  
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 61 DELLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2019, N. 160**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

***Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata***

Le Regioni e le Province autonome evidenziano la mancanza di coinvolgimento delle stesse nella fase di stesura del provvedimento, ricordando che l'edilizia scolastica è una materia concorrente tra Stato e Regioni e che lo schema di decreto attiene anche a materie di pertinenza del Welfare, competenza esclusiva delle Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento della richiesta di rivedere l'attribuzione delle risorse come segue:

- 55% a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia;
- 45% a favore di progetti degli altri Comuni non ricompresi nella suddetta categoria.

La Conferenza propone altresì le seguenti raccomandazioni:

- per quanto riguarda gli interventi sugli edifici destinati a scuola dell'infanzia che si faccia riferimento alla **programmazione unica triennale dell'edilizia scolastica**;
- di valutare maggiormente il peso degli interventi con "delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico" al fine di disincentivare il permanere di edifici in tali aree altamente pericolose;
- dare minor peso agli interventi di ampliamento in assenza di miglioramento/adeguamento della parte di edificio già esistente

16/12/2019  
MINISTRO DELL'INTERNO

- l'inserimento di un rappresentante delle Regioni nella Cabina di Regia di cui all'art. 9 dello schema di decreto;
- che le Regioni siano messe preventivamente a conoscenza degli Enti ammessi a finanziamento;
- l'inserimento degli interventi ammessi a finanziamento nella Sezione H dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (H1 Investimenti effettuati);
- di prevedere la possibilità per le Regioni di esprimere una preventiva valutazione sulla candidabilità dei progetti presentati dai Comuni.

Si raccomanda infine l'accoglimento anche delle seguenti proposte emendative:

- all'articolo 3, tra le "Tipologie di interventi/ricieste ammissibili" al comma 2, lettera a) dopo le parole "asili nido", inserire anche le seguenti "microstrutture per la prima infanzia".

(Sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano infatti, i comuni hanno la possibilità di creare asili nido e/o queste microstrutture, che si occupano dei bambini tra i tre mesi e i tre anni (fino all'ingresso nella scuola dell'infanzia). La loro creazione spetta ai comuni, mentre la gestione viene generalmente affidata da essi a cooperative sociali o associazioni. Le microstrutture possono ospitare fino a 30 bambini contemporaneamente e in quanto strutture socio-pedagogiche devono rispettare univoci standard qualitativi per l'attività pedagogica come negli asili nido);

- all'articolo Articolo 2, comma 2, lettera b): dopo le parole "a favore di progetti" cancellare da "destinati a strutture" sono a "ivi esistenti" ed inserire le parole "previsti dalla programmazione unica di edilizia scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 23/96 e successive integrazioni";
- all'articolo 5, comma 2, lettera a) prima di 1) inserire "1. Progetto presentato da Unione di Comuni o Comuni comunque costituiti in partenariato: punti 20" (commento: questo per razionalizzare la distribuzione sul territorio di edifici scolastici soprattutto per quel riguarda zone depresse);

- all'articolo 5, comma 2, lettera a), al termine del punto 2) inserire: *“in caso di intervento differente dalla nuova costruzione o da interventi di adeguamento o miglioramento sismico deve essere presentata:*
  - *per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 1 e 2, dichiarazione - supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;*
  - *per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:*
    - ✓ *costruiti prima del 1984: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;*
    - ✓ *costruiti dopo il 1984: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all'epoca di costruzione e che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche;*  
*e che i relativi certificati / dichiarazioni sono stati inseriti nei portali delle Anagrafi regionali dell'Edilizia Scolastica;”*
- apportare le stesse modifiche per lettera b) “scuole dell'infanzia” e lettera c) “centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”, escludendo l'ultimo capoverso;
- all'articolo 7, comma 1, lettera c) sostituire le parole “*il residuo 10%*” con “*il saldo*”;
- all'articolo 7, comma 1, lettera c) alla fine inserire “*nonché dell'aggiornamento dei dati presenti nelle Anagrafi regionali di edilizia scolastica dove presenti o l'inserimento ex novo*”.

Roma, 16 ottobre 2020